

Prot. n. 24457-I/01

Rif. fascicolo n.

Vs. Rif. n.

Pont-Saint-Martin, 20 settembre 2011

VIA FAX - URGENTE

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Responsabile dell'istruttoria:

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "bassa valle"

Alla cortese attenzione

- dei **Sindaci**,
- dei **Segretari comunali**,
- degli **Addetti al front office**,
- dei **Responsabili degli Uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

Monte Cervino

Evançon

Mont Rose

Walser – Alta Valle del Lys

al referente dello

Sportello Unico

presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per l'"alta valle"**

presso la Comunità montana Grand Combin

al dirigente del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

LORO SEDI

OGGETTO: nuova modulistica relativa alle medie strutture di vendita, alle forme speciali di vendita al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande – Aggiornamento delle procedure e della modulistica, concernente i dehors e, in materia edilizia, le comunicazioni di inizio e fine lavori - Applicazione dell'imposta di bollo sui procedimenti in materia sanitaria - Gestione di ulteriori procedimenti in materia di strutture alberghiere - Entrata in vigore dell'art. 10 della l.r. 12/2011.

DIRETTIVA N. 23.

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con le strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, viene inviata per fornire indicazioni operative, precisazioni e notizie in merito:

- alla nuova modulistica relativa alle **medie strutture di vendita** (modelli MPU MSV da 01 a 06);
- ad aggiornamenti della modulistica relativa alle **forme speciali di vendita al dettaglio** (modelli MPU CFS da 01 a 05);

- C. ad aggiornamenti della modulistica relativa alla **somministrazione di alimenti e bevande** (modelli MPU SAB da 01 a 05 e 10);
- D. all'aggiornamento del procedimento e della modulistica in materia di **dehors** (modelli MPU DEH-01, MPU DEH-02A e MPU DEH-02B);
- E. alle nuove procedure, e relativa modulistica, concernenti, **in materia edilizia**, le comunicazioni di **inizio e fine lavori** (modelli MPU EDI-07 e MPU EDI-08);
- F. all'applicazione dell'imposta di **bollo** sui procedimenti in materia **sanitaria**;
- G. alla gestione di ulteriori procedimenti in materia di **strutture alberghiere** (alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi);
- H. all'applicazione dell'art. 10 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, a far data dal 30 settembre.

A. Nuova modulistica relativa alle medie strutture di vendita (modelli MPU MSV da 01 a 06).

Nell'ambito del processo volto all'allineamento, nel periodo transitorio definito dall'art. 5, comma 6¹, della legge regionale 12/2011, della modulistica cartacea con quella "costruibile" dall'utente in formato digitale mediante l'applicativo "Autorizzazioni e concessioni", disponibile sul sito istituzionale dello Sportello, sono stati interamente rivisti i modelli concernenti le medie strutture di vendita.

I modelli al momento disponibili sono quelli pensati per la gestione del procedimento relativo **specificatamente** alle medie strutture di vendita, in cui, in particolare i contenuti del modello MPU, sono stati, con adattamenti, incorporati nei nuovi modelli MSV.

In particolare sono stati predisposti i seguenti modelli:

- MPU MSV-01 - Apertura esercizio media struttura di vendita;
- MPU MSV-02 - Cessazione esercizio media struttura di vendita;
- MPU MSV-03 - Subentro esercizio media struttura di vendita;
- MPU MSV-04 - Trasferimento esercizio media struttura di vendita;
- MPU MSV-05 - Ampliamento superficie di vendita - esercizio media struttura di vendita;
- MPU MSV-06 - Riduzione superficie di vendita - esercizio media struttura di vendita.

Il contenuto degli schemi è stato aggiornato al fine, principalmente, di inserire in un unico modello, per l'attività in questione, i contenuti oltre che del modello MPU, dei modelli MGS, SAN e ACU, adeguandoli, inoltre, all'aggiornato quadro normativo in materia di requisiti professionali e morali e tenendo infine in miglior considerazione le prescrizioni della regolamentazione comunale in materia.

Verrà a breve predisposta analoga, apposita modulistica:

- atta alla gestione dei procedimenti attinenti alle grandi strutture di vendita, stante la scelta fatta di incorporare i modelli MGS riferiti alle due tipologie (media e grande) di vendita;
- priva dei contenuti anagrafici, al fine di consentire, in combinazione con i modelli riferiti ad altre tipologie di attività e al modello MPU, la gestione di procedimenti unici "combinati" interessanti una pluralità di iniziative imprenditoriali o associati a procedimenti aventi rilevanza edilizia e/o urbanistica.

¹ **Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011."

Art. 5 "Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche"
(omissis)

6. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6 e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee. L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità.

B. Aggiornamento della modulistica relativa alle forme speciali di vendita al dettaglio (modelli MPU CFS da 01 a 05).

Per le stesse ragioni e per le stesse finalità espresse in precedenza, in tema di medie strutture di vendita, è stata interamente aggiornata la modulistica concernente le forme speciali di vendita al dettaglio. Anche in questo caso i contenuti del modello MPU, sono stati, con adattamenti, incorporati nei modelli CFS.

Sono quindi ora disponibili i modelli:

- MPU CFS-01 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
- MPU CFS-02 - Vendita presso il domicilio dei consumatori;
- MPU CFS-03 - Commercio elettronico;
- MPU CFS-04 - Spaccio Interno;
- MPU CFS-05 - Commercio per mezzo di apparecchi automatici.

Anche in questo caso:

- il contenuto degli schemi è stato aggiornato al fine, principalmente, di inserire in un unico modello, per l'attività in questione, i contenuti oltre che del modello MPU, dei modelli CFS, SAN e ACU, adeguandoli, inoltre, all'aggiornato quadro normativo in materia di requisiti professionali e morali e ponendo infine rimedio ad alcune problematiche emerse nell'uso dei precedenti schemi;
- verrà a breve predisposta analoga, apposita modulistica priva dei contenuti anagrafici, al fine di consentire, in combinazione con i modelli riferiti ad altre tipologie di attività e al modello MPU, la gestione di procedimenti unici "combinati" interessanti una pluralità di iniziative imprenditoriali o associati a procedimenti aventi rilevanza edilizia e/o urbanistica.

C. Aggiornamento della modulistica relativa alla somministrazione di alimenti e bevande (modelli MPU SAB da 01 a 05 e MPU SAB 10).

Ancora per le stesse ragioni e per le stesse finalità espresse in precedenza è stata aggiornata la modulistica concernente la somministrazione di alimenti e bevande. Anche in questo caso l'MPU è stato incorporato nei modelli SAB non ancora rivisti in tal senso.

Accanto ai modelli MPU SAB dal 06 al 09 sono ora quindi a disposizione i seguenti:

- MPU SAB-01 - Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande;
- MPU SAB-02 - Subingresso esercizio somministrazione alimenti e bevande;
- MPU SAB-03 - Trasferimento sede esercizio somministrazione alimenti e bevande;
- MPU SAB-04 - Ampliamento o riduzione superficie di somministrazione alimenti e bevande;
- MPU SAB-05 - Cessazione esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
- MPU SAB-10 - Modifica o estensione della tipologia nell'esercizio somministrazione di alimenti e bevande.

Anche in questo caso:

- il contenuto dei modelli è stato aggiornato al fine, principalmente, di inserire in un unico modello, per l'attività in questione, i contenuti oltre che del modello MPU, dei modelli SAB, SAN e ACU, adeguandoli, inoltre, all'aggiornato quadro normativo;
- verrà a breve predisposta analoga, apposita modulistica priva dei contenuti anagrafici, al fine di consentire, in combinazione con i modelli riferiti ad altre tipologie di attività e al modello MPU, la gestione di procedimenti unici "combinati" interessanti una pluralità di iniziative imprenditoriali o associati a procedimenti aventi rilevanza edilizia e/o urbanistica.

D. Aggiornamento del procedimento e della modulistica in materia di dehors (modelli MPU DEH-01, MPU DEH-02A e MPU DEH-02B).

Uno fra gli aspetti problematici, immediatamente appalesatosi, nello svolgimento dell'attività di sportello, in materia di installazione di dehors, si è riscontrato essere la difficile conciliabilità tra il tempo occorrente alla conclusione del procedimento ordinario di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di dehors e l'esigenza degli imprenditori di usufruire nel più breve tempo possibile delle installazioni temporanee in questione, anche a fronte di prassi molto snelle finora, a volte, adottate, in assenza di procedimento unico, svincolate quindi dalla necessità dell'esame contestuale di tutti gli aspetti interessati (tutela paesaggistica e monumentale, tutela sanitaria, tutela acustica, tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento ai casi in cui risultano interessate strade regionali e statali e, laddove necessaria, tutela del suolo pubblico).

Quale caso, nel quale la criticità evidenziata si è manifestata con particolare evidenza, può essere portato quello dell'installazione di manufatti di ridotta importanza (ad esempio la semplice posa di tavoli e sedie) su suolo privato, ma in ambito vincolato paesaggisticamente.

Onde consentire di contemperare i diverse bisogni è stato inizialmente attivato, in via d'urgenza, il procedimento "MPU DEH-03 - Comunicazione di installazione provvisoria di Dehors", ma, al fine di non ingenerare dubbi su una possibile duplicazione dei procedimenti e evitare incoerenze, il contenuto del modello inizialmente predisposto è stato integrato, con ulteriori precisazioni e modificazioni, nei nuovi modelli "MPU DEH-01 - Dehors su area pubblica" e "MPU DEH-02A - Dehors su area privata".

Alla luce degli approfondimenti condotti si è inoltre provveduto alla predisposizione del nuovo modello "MPU DEH-02B - Dehors su area privata: per i soli casi di rinnovo o subentro nell'autorizzazione senza variazione delle caratteristiche strutturali e in presenza dei dovuti assenti endoprocedimentali".

I nuovi modelli danno facoltà all'imprenditore di comunicare, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione (modello MPU DEH-01 o modello MPU DEH-02A), l'installazione provvisoria del dehors a condizione che:

- nel caso di dehors su area pubblica:
 - sia pervenuta al richiedente la comunicazione dello Sportello unico del compiuto espletamento, con esito positivo, da parte dello Sportello stesso, nell'ambito del procedimento avviato con la domanda di autorizzazione, della verifica di conformità della prevista installazione alla disciplina della regolamentazione comunale in materia di concessione all'occupazione dello spazio pubblico interessato, ed in particolare:
 - dell'avvenuto esito positivo dell'istruttoria dell'ufficio di polizia locale in merito alla compatibilità dell'intervento alla disciplina regolamentare della circolazione stradale, ai fini della sicurezza del traffico e della tutela delle strade e delle aree pubbliche, ai sensi degli artt. 20, 21 e 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - dell'avvenuto esito positivo dell'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale in merito alla compatibilità dell'intervento, per quanto concerne gli aspetti urbanistici ed architettonici, alla disciplina della regolamentazione comunale in materia;
 - dell'avvenuto esito positivo dell'istruttoria dell'ufficio tributi comunale in merito alla compatibilità dell'intervento con la regolamentazione comunale relativa all'occupazione di suolo pubblico e alle condizioni della sua attuabilità;
 - il richiedente abbia provveduto al pagamento del canone o della tassa di concessione all'occupazione dello spazio pubblico interessato;
- nel caso di dehors su area privata:
 - sia pervenuta al richiedente la comunicazione dello Sportello unico del compiuto espletamento, con esito positivo, da parte dello Sportello stesso, nell'ambito del procedimento avviato con la domanda di autorizzazione, della verifica di conformità della prevista installazione alla disciplina della regolamentazione comunale in materia, ed in particolare:
 - dell'avvenuto esito positivo dell'istruttoria dell'ufficio di polizia locale in merito alla compatibilità dell'intervento alla disciplina regolamentare della circolazione stradale, ai fini della sicurezza del traffico e della tutela delle strade e delle aree pubbliche, ai sensi degli artt. 21 e 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o che è già

stato ottenuto l'assenso all'installazione del dehors in fascia di rispetto di strada comunale o che l'installazione del dehors non interessi fasce di rispetto di strade comunali;

- dell'avvenuto esito positivo dell'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale in merito alla compatibilità dell'intervento, per quanto concerne gli aspetti urbanistici ed architettonici, o che è sia già stato ottenuto l'assenso all'installazione del dehors da parte dell'ufficio tecnico comunale in merito alla compatibilità dell'intervento per quanto concerne gli stessi aspetti;
- l'installazione stessa:
 - non interessi proprietà Anas o fasce di rispetto di strade statali o che, in proposito, sia già stata ottenuta la relativa concessione/autorizzazione;
 - non interessi proprietà della Regione o fasce di rispetto di strade regionali o che, in proposito, sia già stata ottenuta la relativa concessione/autorizzazione;
 - non comporti manomissione alcuna di beni culturali e/o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o che, in proposito, sia già stata ottenuta la relativa autorizzazione;
 - non comporti manomissioni permanenti di:
 - beni paesaggistici di cui all'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" e/o all'art. 142 "Aree tutelate per legge" del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - ambiti vincolati ai sensi dell'art. 33 "Aree boscate" della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
 - ambiti vincolati ai sensi dell'art. 34, "Zone umide e laghi" della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
 - o che, in proposito, siano già state ottenute le relative autorizzazioni;
 - non interessi aree sottoposte a tutela ai sensi delle Direttive 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Conservazione degli uccelli selvatici) o che, in proposito, sia già stata ottenuta la relativa autorizzazione;
 - non richieda o, in proposito, sia già stata/o ottenuta/o:
 - l'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 35 "Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso", comma 6, lettera b);
 - la valutazione dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento, riguardo ai fenomeni di trasporto in massa, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, con riferimento a quanto disposto, ai sensi dell'art. 35, comma 7, nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008, al Capitolo III, paragrafo C, punto C.1), comma 4, per le aree DF1 ad alta pericolosità, e al Capitolo III, paragrafo C, punto C.2), comma 4, per le aree DF2 a media pericolosità;
 - la valutazione dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento, riguardo al rischio d'inondazione, da parte della struttura regionale competente, con riferimento a quanto disposto, ai sensi dell'art. 36, comma 4, nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008, al Capitolo IV, paragrafo C, punto C.1), comma 4, per le aree della Fascia A di deflusso della piena, e al Capitolo IV, paragrafo C, punto C.2), comma 4, per le aree della Fascia B di esondazione;

- il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo, ai sensi dell'art. 37 "Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso", comma 6.
- siano rispettate per l'attività da svolgersi le prescrizioni, in materia di impatto acustico, della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20, della D.G.R. 3355/2006 e dell'eventuale deliberazione comunale relativa alle attività temporanee e di limitata durata;
- la durata massima dell'installazione provvisoria del dehors, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte dello Sportello, si protragga oltre il centoventesimo giorno dalla data di protocollazione della richiesta in argomento;
- venga assunto l'impegno:
 - ad adeguare il dehors a tutte le prescrizioni che verranno impartite in sede di autorizzazione nei termini che saranno ivi indicati che in ogni caso non risulteranno superiori al trentesimo giorno dal rilascio della stessa, pena l'emissione di specifico provvedimento volto alla rimozione dell'installazione;
 - alla rimozione del dehors nel caso di diniego alla sua installazione entro e non oltre il quinto giorno dalla ricezione del relativo provvedimento.

Si è giunti alla decisione di consentire tale possibilità in ragione, come può evincersi dalle condizioni suesposte, della reversibilità dell'installazione in parola, la cui attuazione è quindi tale da non determinare, fatti salvi i casi specifici anch'essi in precedenza evidenziati (concernenti in particolare la materia della sicurezza e la tutela di determinati manufatti o habitat), situazioni di pregiudizio rispetto ad aspetti sottoposti a tutela.

Il back office una volta attivato il procedimento e i relativi endoprocedimenti provvederà alla gestione dell'istruttoria, attivando, qualora non siano già stati ottenuti i relativi assensi:

- le opportune verifiche con le strutture comunali competenti ovvero:
 - con gli uffici tecnici, per quanto riguarda l'accertamento della conformità della prevista installazione alla disciplina della regolamentazione comunale in materia, relativamente agli aspetti urbanistici ed architettonici, sia nel caso di dehors su area pubblica che privata;
 - con gli uffici di polizia locale, per quanto riguarda l'accertamento della conformità della prevista installazione alla disciplina della regolamentazione comunale in materia, relativamente agli aspetti connessi alla disciplina regolamentare della circolazione stradale, ai fini della sicurezza del traffico e della tutela delle strade e delle aree pubbliche, ai sensi degli artt. 20, 21 e 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"; ogni volta, nel caso di dehors su area pubblica, e solo laddove interessanti fasce di rispetto stradali, nel caso di dehors su area privata;
 - con gli uffici tributi, per quanto riguarda l'accertamento della conformità della prevista installazione alla disciplina della regolamentazione comunale in materia, relativamente agli aspetti connessi all'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico e al connesso canone/tassa, solo nel caso di dehors su area pubblica;
- le verifiche con le strutture extracomunali se, del caso, interessate (quali l'ANAS S.p.A. e le strutture regionali competenti in materia di viabilità, di tutela dei beni culturali, di tutela dei beni paesaggistici, in materia di foreste, in materia di laghi e zone umide, in materia di rischio per frane, per alluvioni e valanghe).

Nel caso di comunicazione di installazione provvisoria il back office, ricorrendo le condizioni, provvederà all'invio all'interessato della comunicazione del compiuto espletamento, con esito positivo della verifica di conformità della prevista installazione alla disciplina della regolamentazione comunale in materia, così come meglio in precedenza esplicitato.

Con la presente si invitano infine gli uffici comunali in indirizzo **a verificare che nel proprio sito istituzionale non permanga a disposizione modulistica in contrasto con quella disponibile nel sito dello Sportello.**

E. Nuove procedure, e relativa modulistica, concernenti, in materia edilizia, le comunicazioni di inizio e fine lavori (modelli MPU EDI-07 e MPU EDI-08)

In considerazione del fatto che le comunicazioni di inizio e fine lavori, nell'ambito dei procedimenti edilizi, comportano la necessità di:

- condurre determinate verifiche istruttorie in merito alla documentazione presentata, per le quali occorre, se del caso, poter coinvolgere l'ufficio tecnico comunale competente;
- informare lo stesso ufficio tecnico onde consentirgli di esercitare la funzione di vigilanza sull'esecuzione degli interventi;

è risultato opportuno istituire un vero e proprio flusso procedimentale conseguente all'avvenuta presentazione di dette comunicazioni.

In questo modo oltre all'acquisizione di eventuali osservazioni da parte dell'ufficio tecnico comunale si consente allo stesso di poter disporre di tutte le informazioni del caso.

Si è quindi proceduto alla predisposizione dei modelli:

- MPU EDI-07 – Comunicazione inizio lavori;
- MPU EDI-08 – Comunicazione fine lavori;

che, oltre ad aggiornare i vecchi modelli al rinnovato quadro normativo, integrano i contenuti del modello MPU e **avviano di conseguenza un procedimento unico che come tale dovrà essere protocollato nel sistema informativo "Genuit"**.

F. Applicazione dell'imposta di bollo sui procedimenti in materia sanitaria

A seguito di una approfondita verifica condotta dalle strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, che coordinano l'attività dello Sportello unico, della normativa esistente e della prassi seguita in altre regioni si è infine appalesato che le DIA (rectius SCIA) sanitarie non sono soggette ad imposta di bollo.

Con riferimento, infatti, alle deliberazioni di recepimento delle linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, si evidenzia che la procedura individuata per la registrazione delle nuove attività alimentari è stata la Dichiarazione d'Inizio Attività (DIA), seppur in presenza dell'attività di "registrazione", da parte delle strutture dell'Azienda USL, che in un primo momento aveva fatto propendere per l'interpretazione da parte di alcune amministrazioni regionali dell'obbligatorietà, in presenza di una richiesta implicita, dell'imposta di bollo.

Successivamente, sia a livello nazionale, sia a livello regionale con la legge n. 12/2011, in particolare con le modificazioni della sez. I del capo IV della l.r. n. 19/2007, la DIA e ogni altra forma di comunicazione finalizzata al rilascio di un'autorizzazione che dipende *"esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo"*, sono state sostituite dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Sia la DIA, sia la SCIA non prevedono l'emanazione di un espresso provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività; non è, quindi, possibile farle rientrare fra le istanze volte ad ottenere un provvedimento e sono da considerare, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate², come semplici comunicazioni e, pertanto, non soggette ad imposta di bollo.

² L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109 del 5 luglio 2001 ha precisato che "Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denunce di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l'ipotesi del caso d'uso (cioè quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la loro registrazione)".

G. Gestione di ulteriori procedimenti in materia di strutture alberghiere (alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi).

Dalla data della presente direttiva lo Sportello unico assume la gestione di ulteriori procedimenti in materia di strutture alberghiere. In tal senso sono a disposizione sul sito istituzionale i seguenti nuovi modelli:

- MPU ALB-02 - Subentro in esercizio alberghiero;
- MPU ALB-03 - Cessazione esercizio alberghiero;
- MPU ALB-04 - Variazioni - Esercizio alberghiero.

Lo sportello eseguirà, in particolare, la verifica dei requisiti soggettivi del titolare e dell'eventuale preposto alle gestione, in considerazione del fatto che i requisiti oggettivi sono, attualmente, oggetto di verifica, a cura del competente assessorato regionale, in sede della propedeutica classificazione alberghiera.

Si conferma che, fino alla completa ridefinizione dell'assetto organizzativo dello Sportello, per quanto concerne i procedimenti edilizio/urbanistici, **saranno gestiti, al momento, esclusivamente quelli che interessano strutture alberghiere ospitanti attività già gestite dallo Sportello (quali somministrazione alimenti e bevande aperte al pubblico, esercizi commerciali, estetisti, ecc.).**

H. Applicazione dell'art. 10 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, a far data dal 30 settembre.

Si ricorda, infine, che - ai sensi del terzo comma dell'art. 15 "Disposizioni transitorie" della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011"- a far data dal 30 settembre 2011, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 della stessa legge relative ai procedimenti ordinari. Fino a tale data, per gli stessi, continua ad applicarsi la l.r. 11/2003, che esplicherà parimenti i suoi effetti anche per i procedimenti avviati prima del 30 settembre, ma, alla stessa data, non ancora conclusi.

Ringraziando per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e, con l'occasione, inviamo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER LA BASSA VALLE
(arch. Dario Gianotti)



Allegati: /